

FASI E MODALITA' OPERATIVE

➤ **Avvio del procedimento**

I soggetti che possono accedere al beneficio ai sensi delle lettere c), d) ed e) dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, devono produrre ISTANZA alla Direzione territoriale del lavoro competente, individuata secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, pubblicata nella G.U. – Serie Generale – n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n. 70/L).

➤ **Modalità di trasmissione**

Le ISTANZE potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati *ex lege* n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti *ex lege* n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (es.: dtl.roma@pec.lavoro.gov.it) o all'indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

➤ **Presentazione dell'ISTANZA**

L'ISTANZA di accesso ai benefici di cui all'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell'azienda o P.A. presso la quale ha prestato l'ultimo servizio e l'esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.

I soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015 (*lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, ovvero sia soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi, ovvero sia cessato per risoluzione unilaterale), unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa *ovvero* allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- copia dell'accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, *ovvero* copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.

I lavoratori di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, secondo quanto previsto, da ultimo, dall'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 14 febbraio 2014, come richiamato dall'art. 1, comma 268, della legge n. 208 del 2015.

I soggetti di cui alla **lettera d)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015 (*lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011), unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa al provvedimento di congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo

unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo.

I soggetti di cui alla **lettera e)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, (*lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato*), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.

Unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla mancata rioccupazione a tempo indeterminato;
- copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.

Nelle ISTANZE, **i lavoratori di cui alle lettere c), d) ed e)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS, come previsto dal comma 268 del medesimo articolo.

➤ **Criteri di individuazione delle DTL competenti a ricevere le ISTANZE**

Nelle ipotesi di cui alla **lettera c)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, le DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base ai seguenti criteri:

- DTL innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali;
- residenza del lavoratore cessato negli altri casi e nell'ipotesi di accordi collettivi.

Nelle ipotesi di cui alle **lettere d) ed e)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base alla residenza degli istanti.

➤ **Commissioni per l'esame delle ISTANZE**

Nel rispetto di quanto già previsto dai decreti interministeriali rispettivamente del 1° giugno 2012, dell'8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014, vengono istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti a ricevere le ISTANZE, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le relative decisioni di accoglimento o di non accoglimento.

- Il Dirigente della DTL istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari della DTL ed un funzionario dell'INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell'Istituto.

- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolve da uno dei due membri designati dalla DTL.

- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell'entità e del flusso delle ISTANZE.

- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l'elenco delle ISTANZE da esaminare.

- In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e



sostanziali dell'ISTANZA, verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.

- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE;

- Le decisioni nell'ipotesi di non accoglimento dell'ISTANZA dovranno riportare idonea motivazione.

- L'esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell'INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.

- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'istante di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo istanza di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'ISTANZA.

